

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 26-8011

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse statali e regionali ai Comuni nonche' per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l'articolo 10 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

con circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4) mentre per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.

Preso atto che nella circolare suindicata è previsto che i cittadini interessati presentino, entro il 1 marzo di ciascun anno, domanda di concessione al Comune in cui è ubicato l'immobile, che il Comune, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisca il fabbisogno comunale e lo comunichi alla Regione che, a sua volta, determina il fabbisogno complessivo e lo comunica al Ministero competente. Il Fondo è ripartito tra le Regioni in proporzione al fabbisogno rilevato; queste ultime ripartiscono il Fondo tra i Comuni richiedenti previa definizione dei criteri di riparto. Le domande non soddisfatte per insufficienza di risorse rimangono valide per gli anni successivi.

Dato atto che:

la Giunta regionale con deliberazione n. 49-524 del 17 settembre 1990 ha impartito ai Sindaci dei Comuni le istruzioni per l'esame delle domande e con deliberazione n. 10-23314 del 1 dicembre 1997 ha definito ulteriori criteri per l'assegnazione dei contributi e indirizzi ai Comuni per l'istruttoria delle domande.

Considerato che:

il Fondo speciale ex articolo 10 della l. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziato dallo Stato per i primi anni, poi è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti l'ultimo dei quali risale al 2004;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, in considerazione del fatto che le domande erano finanziate esclusivamente con fondi regionali e che negli anni si era verificato un progressivo incremento dei costi di realizzazione degli interventi, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali, come indicato nell'allegato A alla medesima deliberazione. In particolare è stato stabilito che il Comune, esperita l'istruttoria di competenza e quantificato il fabbisogno comunale, trasmettesse il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno e l'elenco delle domande al competente Settore regionale a cui era affidato il compito di ordinare le domande in una graduatoria generale regionale ordinata secondo i criteri definiti dalla medesima deliberazione.

Considerato che la DD n. 117 del 9 marzo 2012, (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Supplemento 1 al n. 11 del 2012) comprende le domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate, per un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4,7 riferiti a invalidi totali e la quota restante riferita a invalidi parziali. Dopo tale data il fabbisogno comunale non è più stato aggregato in una graduatoria di livello regionale al fine di evitare di alimentare aspettative non soddisfabili con le risorse a disposizione;

nel 2017, è stato previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro sull'annualità 2017 del bilancio regionale 2017-2019 e la Giunta regionale con deliberazione n. 25-6131 del 15 dicembre 2017, in considerazione del rilevante fabbisogno inevaso facente ancora riferimento all'ultima graduatoria regionale approvata con DD n. 117 del 9 marzo 2012, ha stabilito di destinare le risorse disponibili per soddisfare le domande presentate dagli invalidi totali inserite nella graduatoria. Le risorse disponibili per l'anno 2017 sono risultate in totale pari a euro 1.826.889,97, di cui 1,5 milioni stanziati sul capitolo 236785 e euro 326.889,97 derivanti da restituzioni di contributi da parte dei Comuni sul capitolo 236855. Con la medesima deliberazione è stato definito un criterio di riparto dei fondi tra i Comuni evolutivo rispetto alle precedenti modalità. Le risorse sono state ripartite in modo proporzionale tra i Comuni che presentavano un fabbisogno per gli invalidi totali pari almeno al limite massimo di contributo individuale concedibile previsto dalla DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 di euro 8.147,00. Ai Comuni è stata data indicazione di erogare i contributi ai cittadini scorrendo l'ordine di graduatoria. Il fabbisogno residuo degli invalidi totali dopo il riparto e la liquidazione dei contributi ai Comuni ammonta a euro 2.859.429,02.

Dato atto che:

- con DPCM 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

-con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state ripartite tra le Regioni le risorse di cui al DPCM 21 luglio 2017; le risorse ripartite a favore della Regione Piemonte ammontano a euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020;

-con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 11.432.764,44 di cui euro 2.858.191,11 in conto residui esercizio 2017 ed euro 8.574.573,33 in conto competenza esercizio 2018, così come previsto dal decreto interministeriale n. 67/2018.

Considerato che:

a tali importi potranno essere aggiunte le risorse pari euro 1.165.000,00 coperte da avanzo vincolato da leggi e da trasferimenti, attualmente allocate sul capitolo di accantonamento n. 298131 di cui è in corso la variazione di bilancio per la successiva iscrizione sul capitolo 236224 nell'ambito della Missione 08 Programma 0802 del bilancio regionale 2018-2020, annualità 2018.

Dato atto che:

il Settore regionale Edilizia sociale, in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'ultima graduatoria approvata e dell'esigenza di rispondere celermente alle aspettative dei cittadini che da anni attendono di veder soddisfatte le loro richieste, ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria richiedendo a tutti i Comuni piemontesi il fabbisogno aggiornato al 2017, articolato per numero totale di domande presentate e importo complessivo, suddiviso tra invalidi totali e invalidi parziali (nota prot. n. 21788/A1507A del 4 maggio 2018 e successivo sollecito prot. n. 32970/A1507A del 9 luglio 2019). Tale modalità di raccolta del fabbisogno risulta coerente con le modalità stabilite dal Ministero con circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 a cui occorre riferirsi per l'utilizzo dei fondi statali. Ne consegue la semplificazione del processo di determinazione del fabbisogno complessivo regionale che deriva dalla sommatoria dei fabbisogni comunali, senza l'elaborazione di una graduatoria generale a livello regionale delle singole istanze.

Ritenuto necessario definire i criteri di destinazione dei fondi disponibili, i criteri di riparto delle risorse tra i Comuni, i termini e le modalità di presentazione del fabbisogno comunale, le modalità attuative e quelle di rendicontazione dei contributi erogati dai Comuni ai cittadini, in modo uniforme a prescindere dalla fonte di finanziamento, statale o regionale, applicabile anche per le annualità future del fondo.

Per quanto attiene alla destinazione delle risorse disponibili si ritiene opportuno prevedere che:

- 1) In via prioritaria le risorse siano destinate a soddisfare integralmente le domande presentate dagli invalidi totali di cui alla DD n. 117 del 9 marzo 2012 che tiene conto delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2011;
- 2) a seguire siano destinate a soddisfare le domande presentate dagli invalidi totali come risultante dai fabbisogni comunicati dai Comuni alla Regione a partire dal fabbisogno risultante dalla rilevazione aggiornata al 2017, attestato con apposita determinazione dirigenziale del competente settore regionale, e successivi aggiornamenti annuali secondo le scadenze temporali previste dalle vigenti disposizioni attuative;
- 3) in via residuale siano destinate a soddisfare le domande presentate dagli invalidi parziali, con precedenza per gli invalidi parziali di cui alla DD n. 117 del 9 marzo 2012.

Per quanto attiene al riparto delle risorse tra i Comuni si ritiene opportuno prevedere che le risorse annualmente disponibili siano ripartite, nel rispetto dell'ordine di priorità definito al paragrafo precedente, in relazione ai fabbisogni espressi da ciascun Comune o, qualora insufficienti, in modo proporzionale tra gli stessi, assicurando comunque la medesima quota minima definita con DGR n. 25-6131 del 15 dicembre 2017 pari a euro 8.147,00. Il fabbisogno comunale non soddisfatto nell'anno resta valido per il riparto dell'anno successivo.

Per quanto attiene alla modalità di presentazione del fabbisogno annuale da parte del Comune alla Regione, conclusa la fase di rilevazione straordinaria del fabbisogno aggiornato al 2017, si ritiene opportuno confermare che entro il 31 marzo di ciascun anno devono essere trasmessi per posta certificata il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno corredato dalla scheda di rilevazione redatta utilizzando il modello "Scheda di rilevazione del fabbisogno comunale" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato B). Al fine di

non creare disparità di trattamento tra i cittadini a seconda della fonte di finanziamento, statale o regionale, si reputa opportuno confermare gli importi concedibili, articolati per classi di costo di intervento, definiti con DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009. Ad avvenuta informatizzazione della procedura all'interno del portale EPICO, attualmente in fase di elaborazione, l'invio tramite posta certificata sarà sostituito dall'inserimento on-line dei dati e dei provvedimenti, previa comunicazione ai Comuni di attivazione della procedura informatica e accreditamento dei funzionari comunali abilitati all'inserimento dei dati.

Per quanto attiene alla rendicontazione da parte dei Comuni alla Regione dell'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei richiedenti si ritiene necessario stabilire che contestualmente alla trasmissione del fabbisogno annuale l'amministrazione comunale invii il rendiconto dei contributi liquidati con riferimento alla precedente assegnazione di fondi, redatto secondo il modello "Rendicontazione dei contributi liquidati" allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C). L'omesso invio della scheda di rendicontazione oltre a inibire la possibilità per il Comune di accedere ai riparti e alle assegnazioni successive comporta la revoca del contributo già assegnato.

Per quanto attiene alle modalità di attuazione si ritiene necessario procedere all'approvazione di indicazioni univoche a prescindere dalla fonte di finanziamento, armonizzate rispetto alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, come indicato nell'allegato "Criteri e indirizzi operativi per la concessione di contributi destinati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Allegato A)

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 5-7990 del 7.12.18 si è proceduto all'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di uscita sul bilancio di previsione finanziario 2018-2020 nell'ambito della Missione 08 Programma 0802, con l'iscrizione dei fondi provenienti dallo Stato di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 complessivamente pari a euro 11.432.764,44, di cui euro 9.939.466,03 sull'annualità 2018 ed euro 1.493.298,41 sull'annualità 2019.

Tutto ciò premesso;

vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989;

visto il decreto Interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018, "Riparto del fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati";

visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 di trasferimento delle risorse annualità 2017 e 2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 117 del 9 marzo 2012, come modificata dalle successive determinazioni dirigenziali n. 438 del 18 settembre 2013, n. 441 del 23 luglio 2014, n. 1018 del 15 dicembre 2015 e n. 1077 del 29 dicembre 2015;

vista la DGR 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-7990 del 7.12.2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire con riferimento ai contributi statali di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e ai contributi regionali destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati che:

a) le risorse disponibili siano destinate nell’ordine:

- in via prioritaria a soddisfare integralmente le domande presentate dagli invalidi totali di cui alla DD n. 117 del 9 marzo 2012 che tiene conto delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2011;
- a seguire, a soddisfare le domande presentate dagli invalidi totali come risultante dai fabbisogni comunicati dai Comuni alla Regione, a partire dal fabbisogno risultante dalla rilevazione aggiornata al 2017 attestato con apposita determinazione dirigenziale del competente settore regionale, e successivi aggiornamenti annuali secondo le cadenza temporali previste dalle vigenti disposizioni attuative;
- in via residuale a soddisfare le domande presentate dagli invalidi parziali, con precedenza per gli invalidi parziali di cui alla DD n. 117 del 9 marzo 2012;

b) il riparto annuale delle risorse disponibili tra i Comuni avvenga nel rispetto dell’ordine di priorità definito al precedente punto 1), in relazione ai fabbisogni espressi da ciascun Comune o, qualora insufficienti, in modo proporzionale tra gli stessi, assicurando comunque la corresponsione della medesima quota minima definita con DGR n. 25-6131 del 15 dicembre 2017 pari a euro 8.147,00. Il fabbisogno comunale non soddisfatto nell’anno resta valido per il riparto dell’anno successivo;

c) le modalità di presentazione del fabbisogno annuale da parte dei Comuni alla Regione e di rendicontazione delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti nonché le modalità attuative sono indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, fermo restando che per quanto non disciplinato trovano applicazione le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 e le prescrizioni del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236;

d) l’omesso invio della “Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati” nei termini indicati nell’allegato A comporta la non ammissibilità del Comune al successivo riparto dei fondi, qualora richiesto, e, in ogni caso, la revoca del contributo già assegnato;

2) di approvare il modello “Scheda di rilevazione del fabbisogno comunale” e il modello “Rendicontazione dei contributi liquidati” allegati alla presente deliberazione (allegato B e allegato C);

3) di demandare al competente Settore regionale l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle risorse statali e regionali, nonché l'approvazione di modifiche o integrazioni dei modelli di cui agli allegati B e C;

4) di dare atto che per le finalità previste dalla presente deliberazione risultano attualmente utilizzabili, nell'ambito della Missione 08 Programma 0802, le risorse stanziare sul capitolo n. 217752 (fondi statali) che presenta la necessaria disponibilità.

Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI E INDIRIZZI OPERATIVI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

1. Soggetti aventi diritto al contributo

Hanno diritto ai contributi per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, ai sensi della legge 13/1989:

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti,
- coloro i quali abbiano a carico i sopra citati soggetti,
- i condomini ove risiedano le persone disabili, per opere relative alle parti comuni.

2. Soggetti legittimati a presentare domanda

Possono presentare la domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Piemonte:

- il soggetto disabile,
- colui che esercita la potestà o possiede la tutela del soggetto disabile.

Il modulo è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

3. Soggetti che non hanno diritto al contributo

Non hanno diritto a richiedere il contributo le persone disabili che:

- risiedono in un alloggio o in un edificio costruito dopo l'11 agosto 1989,
- presentano menomazioni e/o limitazioni funzionali temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di intervento;
- cambiano residenza dopo avere presentato l'istanza e prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori in data antecedente a quella di presentazione della domanda al Comune.

Non hanno inoltre diritto a richiedere il contributo:

- le strutture residenziali ricomprese nelle tipologie finanziate ai sensi di specifica normativa regionale.

4. Requisiti soggettivi per l'accesso ai contributi

Per beneficiare dei finanziamenti previsti dai presenti criteri i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi o trasferirla prima di ricevere il contributo. Non sorge pertanto il diritto al contributo qualora il soggetto abbia

nell'immobile dimora saltuaria o stagionale, ovvero precaria. La domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la residenza anagrafica in un momento successivo alla presentazione della domanda. In tal caso l'erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune dell'avvenuto cambio di residenza nell'immobile oggetto degli interventi;

c) non aver realizzato gli interventi prima della presentazione della domanda al Comune. Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori, le domande possono includere tali spese, purché i lavori abbiano inizio in data successiva a quella di presentazione della domanda;

d) non aver ottenuto, ai sensi della legge 13/1989, per il medesimo immobile e per la medesima funzione, contributi, concessi negli anni precedenti a quello in cui si presenta domanda, pari all'importo massimo stabilito al successivo punto "9. Determinazione ed erogazione del contributo regionale";

e) essere in possesso di una certificazione attestante un'invalideria permanente.

5. Interventi ammissibili

La domanda di contributo deve essere presentata per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici privati già esistenti alla data dell'undici agosto 1989, ubicati nei Comuni del territorio piemontese ove risiedono persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti; per le parti comuni di un edificio; per immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o godimento del disabile. Qualora varie barriere sussistano nello stesso immobile, ostacolando la stessa funzione, deve essere formulata un'unica domanda per la realizzazione delle varie opere funzionalmente connesse. Per gli edifici costruiti dopo l'11 agosto 1989 possono essere concessi contributi per interventi finalizzati all'accessibilità dell'immobile o alla singola unità immobiliare al fine di superare dislivelli e per la fruibilità e visitabilità dell'alloggio al fine di dotarlo di apparecchi sanitari e soluzioni tecniche necessarie. Gli interventi sono ammissibili purché al progetto dell'edificio sia stata allegata la relazione, ai sensi della legge 13/1989, attestante l'adattabilità del medesimo.

In particolare, sono ammissibili a contributo gli interventi che garantiscono le seguenti funzioni:

- 1) l'accessibilità all'immobile e alla singola unità immobiliare;
- 2) la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio.

Possono essere presentate non più di due domande da parte dello stesso soggetto disabile per lo stesso immobile: una per l'accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare e l'altra per la fruibilità e visitabilità degli spazi interni dell'alloggio. Per interventi relativi all'accessibilità all'edificio o al singolo alloggio, da realizzare in immobili con più unità abitative, che interessino parti comuni, deve essere acquisito il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, definite la modalità di suddivisione della spesa tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale. A seguito dell'avvenuta approvazione dell'assemblea condominiale, sia nel caso la stessa si limiti a dare il consenso, sia nel caso partecipi alla spesa, la richiesta di contributo deve essere firmata dalla persona disabile e controfirmata dall'amministratore del condominio.

6. Presentazione della domanda di contributo e documentazione da allegare

Le domande di contributo, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, devono essere presentate al Comune in cui è sito l'immobile, dal disabile (o da parte di chi ne esercita la tutela o la potestà) entro il 1° marzo di ogni anno. In tal caso rientrano nella graduatoria comunale dell'anno in corso. Le domande, comunque, possono essere presentate in qualsiasi giorno successivo al 1 marzo; in tale caso rientrano nel fabbisogno comunale dell'anno successivo. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) preventivo particolareggiato di spesa che descriva le opere da realizzare;
- b) certificato medico in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico purché attesti la disabilità del richiedente, da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà ne derivino;

c) fotocopia della certificazione di invalidità al 100% rilasciata dalle Competenti Commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidità civile, operanti presso l'Azienda Sanitaria Locale ovvero la certificazione di invalidità al 100% rilasciata da altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;

d) copia di un documento di identità del richiedente, in corso di validità; per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, copia dei documenti attestanti il regolare soggiorno in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o la titolarità di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sottoscritta dal richiedente; ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;

f) verbale dell'assemblea del condominio, nel quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e la ripartizione del contributo regionale tra i condomini stessi, se gli interventi interessano parti comuni. Qualora l'edificio non abbia l'Amministratore, il verbale dell'assemblea del condominio è sostituito da una dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini nonché la ripartizione del contributo regionale;

i) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) relativa all'acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi, qualora l'alloggio non sia di proprietà del richiedente. Per quanto riguarda la documentazione di cui al precedente punti c), la medesima dovrà essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui il disabile intenda avvalersi della priorità prevista nell'assegnazione del contributo per gli invalidi totali.

7. Istruttoria delle domande presentate di competenza degli uffici comunali

Entro il 1° marzo di ogni anno, i Comuni raccolgono le domande pervenute, verificano la sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori, la congruità della spesa prevista. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comune, sulla base dell'esito dell'istruttoria delle domande, ordina le domande pervenute in apposito elenco nel rispetto dei criteri stabiliti all'art 10 della legge 13/1989. **Il fabbisogno comunale**, determinato sommando il contributo concedibile per ciascuna istanza ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 13/1989, **è approvato con apposito provvedimento amministrativo comunale unitamente all'elenco delle domande e alla scheda di "Rilevazione del fabbisogno comunale" redatta sul modello predisposto dalla Regione (allegato B)**. Copia del provvedimento amministrativo del Comune e della scheda "Rilevazione del fabbisogno comunale" dovranno essere trasmessi al Settore Edilizia Sociale della Regione esclusivamente per posta certificata all'indirizzo ediliziasociale@cert.regione.piemonte.it. Ad avvenuta informatizzazione della procedura all'interno del portale EPICO, attualmente in fase di elaborazione, l'invio tramite posta certificata sarà sostituito dall'inserimento on-line dei dati e dei provvedimenti. La Regione provvederà a comunicare ai Comuni l'avvenuta attivazione della procedura informatica unitamente alle modalità di accreditamento dei funzionari comunali abilitati all'inserimento dei dati.

Eventuali fabbisogni comunali pervenuti oltre la scadenza dovranno essere ripresentati dai Comuni con la rilevazione dell'anno successivo.

La scheda è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

8. Determinazione del fabbisogno regionale

La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento del fabbisogno comunale determina il fabbisogno complessivo regionale prendendone atto con apposito provvedimento regionale e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

9. Determinazione ed erogazione del contributo regionale

Il contributo determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge 13/1989, è incrementato della percentuale definita con DGR n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 (14,72%). Il contributo massimo erogabile è pari a 8.147,00 euro per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare e pari a 8.147,00 euro per la fruibilità e la visitabilità dell'alloggio. Pertanto raggiunto il contributo massimo concedibile non potranno più essere erogati ulteriori contributi per il medesimo immobile o unità immobiliare. Il contributo, fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile può essere richiesto in più volte, anche a distanza di alcuni anni. Si rende necessario che il Comune tenga costantemente aggiornato l'elenco dei soggetti che hanno già presentato domanda ai sensi della legge 13/1989, al fine di evitare di erogare somme in misura maggiore rispetto a quelle consentite. Il contributo è determinato in base all'importo effettivamente speso al netto dell'I.V.A. L'entità del contributo è commisurata al costo effettivo dei lavori. Il contributo previsto dalla legge 13/1989 è cumulabile con altri contributi, purché l'importo complessivo di questi non superi la spesa effettivamente sostenuta. Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di minorazione (es.: trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di contributo non fanno decadere il diritto del disabile, o degli eredi, al contributo, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati prima del verificarsi delle variazioni.

10. Modalità di rendicontazione

Il Comune rendiconta alla Regione l'andamento delle liquidazioni effettuate a favore dei cittadini richiedenti, contestualmente all'invio del fabbisogno annuale. La rendicontazione **deve essere redatta utilizzando modello "Scheda di rendicontazione dei contributi liquidati" (allegato C)** e deve essere approvata con apposito provvedimento amministrativo comunale.

L'omesso invio della scheda di rendicontazione dei contributi liquidati e del relativo provvedimento entro il 31 marzo di ciascun anno comporta la non ammissibilità del Comune al successivo riparto dei fondi, qualora richiesto, e, in ogni caso, la revoca del contributo già assegnato.

La scheda è scaricabile dalla apposita sezione modulistica dedicata alle barriere architettoniche presente sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm).

11. Controlli e verifiche

Le modalità di controllo e verifica a campione delle dichiarazioni rese in merito alla rilevazione del fabbisogno e alla rendicontazione dei contributi liquidati sono disciplinate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

SCHEDA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE

Anno di riferimento _____

Regione Piemonte**PROVINCIA** _____**COMUNE** _____

CLASSI DI COSTO DELL'INTERVENTO (in euro)	INVALIDITA' TOTALE			INVALIDITA' PARZIALE			TOTALE		
	NUMERO DOMANDE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI (in euro)(2)	NUMERO DOMANDE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI (in euro)(2)	NUMERO DOMANDE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI (in euro)
fino a 2.582,28									
da 2.582,28 a 12.911,42									
da 12.911,42 a 51.645,69									
oltre 51.645,69 (1)									
TOTALE									

(1) Per gli interventi il cui costo risulti superiore a euro 51.645,69, il contributo è pari a quello previsto per interventi il cui costo risulti uguale a euro 51.645,69.

(2) L'ammontare dei contributi erogabili, calcolato ai sensi dell'art. 9 della legge 13/89 e incrementato del 14,72%, in applicazione di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9.2.2009, allegat "A" punto) 9, è così definito in relazione alle diverse classi di costo:

classe di costo	contributio concedibile
fino a euro 2.582,28	3.232,39
da 2.582,28 a 12.911,42	5.924,78
da 12.911,42 a 51.645,69	8.147,00
oltre 51.645,69 (1)	8.147,00

Il sottoscritto _____ dichiara: che i dati sopra riportati sono il risultato dell'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 s.m.i.

Data _____

Timbro e firma

SCHEDA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI LIQUIDATI

Anno di riferimento _____

Regione Piemonte**PROVINCIA** _____**COMUNE** _____
Importo concesso **euro** _____ **estremi provvedimento regionale di concessione DD n.** _____ **del** gg/mm/aaaa

CLASSI DI COSTO DELL'INTERVENTO (in euro)	INVALIDITA' TOTALE			INVALIDITA' PARZIALE			TOTALE		
	NUMERO DOMANDE LIQUIDATE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI LIQUIDATI (in euro)(2)	NUMERO DOMANDE LIQUIDATE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI LIQUIDATI (in euro)(2)	NUMERO DOMANDE LIQUIDATE	COSTO TOTALE INTERVENTI (in euro)	AMMONTARE CONTRIBUTI LIQUIDATI (in euro)
fino a 2.582,28									
da 2.582,28 a 12.911,42									
da 12.911,42 a 51.645,69									
oltre 51.645,69 (1)									
TOTALE									

(1) Per gli interventi il cui costo risulti superiore a euro 51.645,69, il contributo è pari a quello previsto per interventi il cui costo risulti uguale a euro 51.645,69.

(2) L'ammontare dei contributi erogabili, calcolato ai sensi dell'art. 9 della legge 13/89 e incrementato del 14,72% in applicazione di quantostabilito dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9.2.2009, allegato "A" punto 9, è così definito in relazione alle diverse classi di costo:

classe di costo	importo max concedibile	contributo incrementato del 14,72%
fino a euro 2.582,28	2.582,28	3.232,39
da 2.582,28 a 12.911,42	5.164,56	5.924,78
da 12.911,42 a 51.645,69	7.101,27	8.147,00
oltre 51.645,69 (1)	7.101,27	8.147,00

Il sottoscritto _____ dichiara: che i dati soprariportati sono il risultato dei contributi erogati ai richiedenti e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000s.m.i.

Data _____

Timbro e firma